



COMUNE DI PERUGIA

**Struttura Organizzativa Vigilanza
U.O. Territoriale e Decentramento**

REGOLAMENTO

DI POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 182 del 12.12.2011

Si attesta che il presente regolamento è conforme al testo depositato presso la Segreteria del Consiglio Comunale

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 FINALITA'
- ART. 2 OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE
- ART. 3 ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

TITOLO II - USO DI AREE E SPAZI PUBBLICI

- ART. 4 SUOLO PUBBLICO – OCCUPAZIONI - LAVORI E DEPOSITI
- ART. 5 RIPRISTINO E PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO
- ART. 6 DIVIETO DI UTILIZZO DI ACQUA PUBBLICA
- ART. 7 CAMPEGGIO LIBERO - SOSTA DEI CARAVAN E AUTOCARAVAN
- ART. 8 ATTI VIETATI SUL SUOLO PUBBLICO

TITOLO III – INTEGRITA' DEL PATRIMONIO PUBBLICO

- ART. 9 TUTELA DEL PATRIMONIO
- ART. 10 LUMINARIE

TITOLO IV – PULIZIA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- ART. 11 MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DELLE AREE
- ART. 12 SGOMBERO DELLA NEVE NELL'ABITATO
- ART. 13 RIPULITURA TERRENI INCOLTI, CESPUGLIATI E BOSCATI
- ART. 14 RAMI E SIEPI
- ART. 15 INDUMENTI E BIANCHERIA APPESI ALLE FINESTRE
- ART. 16 BATTITURA DI TAPPETI, STUOIE E SIMILI
- ART. 17 INNAFFIAMENTO DI FIORI SU BALCONI E FINESTRE

TITOLO V – TUTELA AMBIENTALE

- ART. 18 UTILIZZO DI BARBECUE E DIVIETO D'ACCENSIONE DEI FUOCHI
- ART. 19 RIPARI A POZZI, CISTERNE E SIMILI
- ART. 20 MANUTENZIONE DI EDIFICI, OPERAZIONI DI VERNICIATURA, CARTEGGIATURA E SABBIATURA SVOLTE ALL'APERTO

TITOLO VI – QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

- ART. 21 ESERCENTI COMMERCIALI, FIERE E MERCATI, SUONATORI AMBULANTI, CANTANTI E SIMILI
- ART. 22 ARTI, MESTIERI ED ATTIVITA' RUMOROSE

- ART. 23 TUTELA DELLA QUIETE
ART. 24 VENDITA DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO O
METALLICI

TITOLO VII – CUSTODIA E TUTELA DEGLI ANIMALI

- ART. 25 CUSTODIA DEI CANI
ART. 26 INSUDICIAMENTO DEL SUOLO DA PARTE DI ANIMALI
ART. 27 DIVIETO DI TENERE ANIMALI NEI CENTRI ABITATI
ART. 28 COLOMBI

TITOLO VIII – IMPIANTI PUBBLICI ED AREE VERDI

- ART. 29 TUTELA DEI GIARDINI PUBBLICI, DEI VIALI E DELLE AREE
VERDI - FONTANELLE PUBBLICHE

TITOLO IX – VARIE

- ART. 30 ACCATTONAGGIO
ART. 31 ARTISTI IN STRADA (COSIDDETTI DI STRADA)
ART. 32 SERVIZI IGIENICI NEI LOCALI PUBBLICI
ART. 33 SICUREZZA NEI CANTIERI

TITOLO X – CONTROLLI E SANZIONI

- ART. 34 SANZIONI AMMINISTRATIVE

TITOLO XI – DISPOSIZIONI FINALI

- ART. 35 ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI
ART. 36 RELAZIONE ANNUALE
ART. 37 PUBBLICITA'

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità

Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto Comunale, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, di prevenire e contrastare condizioni di disagio, di garantire la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Art. 2

Oggetto ed ambito di applicazione

Il presente Regolamento è efficace, ove non diversamente disposto, in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio. Il Regolamento di Polizia Urbana detta norme in materia di:

- Uso di aree e spazi pubblici
- Integrità del patrimonio pubblico
- Pulizia e decoro degli spazi ed aree pubbliche
- Tutela ambientale
- Quietè pubblica e privata
- Custodia e tutela degli animali
- Impianti pubblici ed aree verdi

Art. 3

Accertamento delle violazioni

L'accertamento delle violazioni del presente Regolamento compete al personale della Polizia Municipale ed agli altri agenti ed ufficiali di P.G. di cui all'art. 57 del c.p.p.

L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni; nel rispetto della normativa vigente, in riferimento a ciò che è riconducibile alla tutela ambientale e pulizia e decoro degli spazi e aree pubbliche, le guardie ecologiche concorrono al perseguimento delle finalità di cui al presente regolamento ai titoli IV, V e VII.

TITOLO II

USO DI AREE E SPAZI PUBBLICI

Art. 4

Suolo pubblico – occupazioni – lavori e depositi.

Per suolo pubblico si intende sia il suolo che costituisce la proprietà demaniale, sia il terreno di proprietà privata, soggetto a servitù di pubblico passaggio.
E' vietato occupare suolo pubblico senza specifico provvedimento autorizzatorio.

Art. 5

Ripristino e pulizia del suolo pubblico

Le aree che sono state oggetto di occupazione temporanea, al termine del periodo concesso, dovranno essere lasciate in stato di perfetto ordine e pulizia. Laddove le pavimentazioni stradali siano state realizzate con materiali di particolare pregio o siano state prescritte, per il ripristino del suolo pubblico, speciali modalità di esecuzione, dovrà essere richiesto, per il rilascio della concessione, il versamento di adeguata cauzione a garanzia di eventuali danni, il cui ammontare sarà fissato dall'Ufficio competente.

Art. 6

Divieto di utilizzo di acqua pubblica

Sulle aree pubbliche è fatto divieto di utilizzare o prelevare l'acqua proveniente dalle pubbliche fontanelle per scopi diversi da quelli potabili (sono vietati ad esempio il lavaggio veicoli, dei tappeti, l'innaffiamento di piante o fiori ecc.).

Art. 7
Campeggio libero - Sosta dei caravan e autocaravan

In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate, ovvero eventualmente predisposte. E' altresì vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.

Art 8
Atti vietati sul suolo pubblico

Sul suolo pubblico è vietato:

- a) eseguire giochi che possono creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose con l'uso di bombolette spray di qualsiasi genere, salvo specifiche deroghe o autorizzazioni, con l'uso di inchiostro simpatico, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi;
- b) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi;
- c) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
- d) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di animali e cose;
- e) bivaccare o sdraiarsi sulle strade, sulle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, sulle scalinate, recando intralcio o disturbo, ovvero ostruire le soglie d'ingresso degli edifici;
- f) soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati dal Comune;
- g) intralciare od ostacolare su strada, con qualunque mezzo, azione o comportamento, il regolare flusso veicolare;
- h) abbandonare lungo le strade, sui marciapiedi, o in ogni altro luogo pubblico, fuori dagli appositi contenitori, rifiuti o bottiglie;
- i) lasciare in stato di degrado ambientale o strutturale aree e immobili sia pubblici che privati, ferme restando le norme che vietano l'occupazione abusiva di spazi pubblici o privati.

TITOLO III

INTEGRITA' DEL PATRIMONIO PUBBLICO

Art. 9

Tutela del patrimonio

E' vietato arrampicarsi sui monumenti, sui pali di sostegno dei punti luce e sulle inferriate o cancellate di proprietà comunale.

E' altresì vietato danneggiare la segnaletica stradale e gli elementi di arredo urbano.

Art. 10

Luminarie

La collocazione di luminarie natalizie, apparecchiature e oggetti vari (fari, altoparlanti, striscioni, bandiere, ecc.) in occasione di manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo è soggetta ad autorizzazione rilasciata dalla U.O. Infrastrutture e Cantiere in tutto il territorio comunale escluso il Centro Storico; per quest'ultimo provvederà la S.O. Centro Storico.

L'installazione di dette apparecchiature dovrà avvenire secondo le modalità fissate dal disciplinare tecnico approvato con atto della Giunta Comunale.

TITOLO IV

PULIZIA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 11

Manutenzione degli edifici e delle aree

I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. I proprietari hanno inoltre l'obbligo di provvedere alle manutenzioni delle parti deteriorate dell'edificio, nel rispetto delle altre norme in materia.

A richiesta dell'Amministrazione Comunale sarà onere dei soggetti proprietari, al fine di garantire adeguate condizioni di igiene e decoro, provvedere alla posa di idonei dissuasori per l'allontanamento dei volatili.

I proprietari o i locatari o i concessionari sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.

Le aree intorno ai fabbricati devono essere tenute, a cura dei proprietari, in stato di perfetto ordine e pulizia.

I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione; le acque piovane che sciolgono dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde e discendenti debitamente installati, sino al piano terra ed essere incanalate in acque superficiali o in fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.

I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici ove è richiesta l'installazione di fossa imhoff ovvero di altro impianto di trattamento delle acque reflue hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilizie se la situazione crea disagio a terzi utenti.

I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, anche se intercluse in cavedi posti nel centro storico, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di vario genere, garantendo comunque l'accesso al Comune, agli enti gestori o proprietari di canali e fognature e alle imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.

Art. 12

Sgombero della neve nell'abitato

Nei centri abitati, in presenza di precipitazioni nevose, ogni proprietario o locatario è tenuto a provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi antistanti gli immobili da loro occupati. Qualora non esista marciapiede rialzato deve essere sgomberato uno spazio sufficiente al transito dei pedoni e, comunque, di profondità non inferiore ad un metro. Ogni proprietario o locatario è tenuto a provvedere allo sgombero della neve sulle aree fronteggianti i propri passi carrabili o pedonali.

Art. 13
Ripulitura terreni incolti, cespugliati e boscati

A tutela dell'incolumità pubblica, per ridurre il rischio di incendi e per impedire la proliferazione di ratti, rettili ed insetti, tutti i proprietari di terreni boscati o cespugliati posti all'interno e a margine di zone urbanizzate, devono mantenere una fascia di 20 metri dagli insediamenti abitativi e lungo la linea di confine sgombra da vegetazione spontanea, fatte salve le piante d'alto fusto o specie cespugliate protette.

Art.14
Rami e siepi

I rami e le siepi che sporgono su area pubblica devono essere potati, ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o locatari.

Art. 15
Indumenti e biancheria appesi alle finestre

Nelle facciate di edifici prospicienti vie o piazze, o da queste visibili, è vietato appendere fuori dalle finestre e sulle terrazze e balconi, biancheria, effetti personali o altri oggetti consimili.

Art. 16
Battitura di tappeti, stuoie e simili

Dopo le ore 09.00 e fino alle ore 22.00, dalle facciate degli edifici prospicienti vie o piazze e da queste visibili, è vietato scuotere o spolverare tappeti, stuoie e simili.

Art. 17
Innaffiamento di fiori su balconi e finestre

Nell'innaffiare vasi di fiori, posti sulle finestre o balconi, deve essere evitata la caduta di acqua sul suolo pubblico.

TITOLO V

TUTELA AMBIENTALE

Art. 18

Utilizzo di barbecue e divieto d'accensione dei fuochi

L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche, fatte salve quelle appositamente attrezzate.

E' proibito accendere fuochi ad una distanza minore di 100 metri dalle case, dai vivai, dai giardini e orti, dalle siepi, dai mucchi di grano, paglia, cataste di legna, fieno o da qualsiasi altro materiale facilmente infiammabile.

E' vietato dare fuoco alle stoppie o accendere comunque fuochi in vicinanza delle linee ferroviarie e delle strade, senza adottare tutte le cautele necessarie a difesa della circolazione stradale, ferroviaria e delle sue pertinenze.

Per le aree boschive trovano applicazione le disposizioni di cui al T.U. Regionale in materia di foreste, nonché la Legge Regionale 18 novembre 2001 n. 28 e relativi assetti regolamentari e successive modificazioni.

Art. 19

Ripari a pozzi, cisterne e simili

I pozzi, le cisterne e le vasche realizzati su spazi pubblici o aree private devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello o altri ripari chiusi atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.

In caso di invasi artificiali gli stessi devono essere adeguatamente protetti al fine di evitare pericoli per la pubblica incolumità.

Art. 20

Manutenzione di edifici, operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbatura svolte all'aperto

E' fatto obbligo a chiunque effettui lavori di manutenzione esterna di edifici o proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.

E' vietato eseguire attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbatura senza l'uso d'impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.

Nei cantieri edili le operazioni di sabbatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, ecc.), idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.

TITOLO VI

QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 21

Esercenti commerciali, fiere e mercati, suonatori ambulanti, cantanti e simili

E' vietato agli esercenti il commercio, sia a posto fisso che ambulante, arrecare disturbo con grida, suoni e schiamazzi ed importunare il pubblico con insistenti offerte di merci.

Ai suonatori ambulanti, regolarmente autorizzati, è vietato suonare nei pressi delle scuole, chiese, caserme, ospedali ed uffici pubblici.

Art. 22

Arti, mestieri ed attività rumorose

In città e negli altri centri abitati del territorio comunale, l'uso dei mezzi meccanici di lavorazione ed in generale delle industrie, arti e mestieri rumorosi, è consentito, escluso i giorni festivi, nei limiti dei seguenti orari:

- nei giorni dal lunedì al venerdì nel periodo da ottobre ad aprile: dalle ore 7.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 20.00;
- nel periodo da maggio a settembre: dalle ore 7.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00.

Il sabato l'uso di tali macchine ed impianti è sempre consentito dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00.

Con atto della G.C. possono essere apportate eventuali deroghe temporanee ai suddetti limiti orari.

Nei casi di lavorazioni particolari o urgenti, potranno essere concesse deroghe all'orario da parte del Dirigente competente con proprio atto motivato.

Art. 23

Tutela della quiete

Nei locali pubblici e privati e relative pertinenze, comprese le abitazioni, è vietato produrre o lasciar produrre rumori che possano recare disturbo al vicinato. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli strumenti musicali, apparecchi radio, televisivi e simili.

Le manifestazioni a carattere temporaneo, quali: concerti, spettacoli, feste popolari, sagre, manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, celebrazioni, luna park, manifestazioni sportive, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, sono assoggettate alla specifica disciplina.

Nelle palestre, scuole di ballo e simili, ubicati in edifici comprendenti private abitazioni, è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle ore 24.00 alle ore 8.00, salvo opportuna insonorizzazione dei locali ovvero espressa autorizzazione per fasce orarie diverse in caso di manifestazioni occasionali.

E' fatto altresì divieto ai pubblici esercizi, circoli privati autorizzati ed attività commerciali munite di apposito nulla osta rilasciato dai competenti uffici, di diffondere musica all'esterno dalle ore 24.00 alle ore 08.00.

Chiunque detenga all'esterno dei locali di pubblico ritrovo, giochi quali: biliardini, flipper, video-giochi e similari, deve renderli inutilizzabili dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dopo le ore 24.00 e fino alle ore 8.00 del giorno successivo.

Art. 24

Vendita di bevande in contenitori di vetro o metallici

Al fine di prevenire e contrastare fenomeni di degrado legati alla vendita di bevande in contenitori di vetro o metallici, la Giunta Comunale individua le aree e le fasce orarie in cui vietare, ai sensi dell'art. 9 del TULPS, la vendita di bevande nei suddetti contenitori, ricorrendone i presupposti di legge ed i motivi di pubblico interesse per l'adozione dei necessari provvedimenti da parte dei competenti organi e uffici comunali.

Sono fatti salvi comunque i provvedimenti maggiormente sanzionatori previsti in specifiche ordinanze sindacali.

TITOLO VII

CUSTODIA E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 25

Custodia dei cani

I proprietari e i detentori di cani hanno l'obbligo di:

- applicare il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;
- applicare il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e sui pubblici mezzi di trasporto.

Gli stessi hanno l'obbligo di vigilare con particolare attenzione sugli animali al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone e devono stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane. Tali obblighi non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati come cani guida.

Le disposizioni di cui sopra si applicano salvo normativa nazionale più restrittiva per la quale in assenza di sanzione trovano applicazione le sanzioni del presente regolamento.

Art. 26

Insudiciamento del suolo da parte di animali

I proprietari ed i custodi di cani e di altri animali sono tenuti ad evitare che l'animale lasci i propri escrementi sulle aree pubbliche. In caso di insudiciamento i proprietari o chiunque li abbia in custodia devono provvedere alla pulizia del suolo.

Art. 27

Divieto di tenere animali nei centri abitati

All'interno del centro abitato è vietato tenere animali della specie bovina, suina, equina, ovina e caprina.

E' altresì vietato tenere galline, piccioni, colombi, conigli ed altri animali di bassa corte, nei cortili e nelle terrazze sulle quali si aprono finestre di abitazioni e nei locali che si aprono sulle pubbliche strade.

Le norme di cui ai precedenti commi non si applicano ai locali di ricovero per animali da esperimento, utilizzati in loco.

E' consentito detenere ed allevare a scopo non commerciale animali di bassa corte negli orti, purché entro ricoveri conservati ben puliti e situati ad una distanza minima di 20 metri da residenze, pertinenze, manufatti e impianti sportivi utilizzati da persone (es. piscine, gazebo, strutture sportive ecc.).

Nei centri abitati e negli agglomerati urbani è possibile detenere animali a scopo puramente affettivo purché l'ubicazione e le condizioni igieniche siano tali da non arrecare danno o disturbo di ogni genere al vicinato o esalazioni odorogene, fatto salvo quanto stabilito in forma più restrittiva da un eventuale regolamento condominiale per la gestione degli animali da affezione.

Art. 28
Colombi

All'interno dei centri abitati è vietato a chiunque non autorizzato alimentare colombi che vivono allo stato libero.

TITOLO VIII

IMPIANTI PUBBLICI ED AREE VERDI

Art. 29

Tutela dei giardini pubblici, dei viali e delle aree verdi - fontanelle pubbliche

Nei giardini pubblici o nelle aree verdi è vietato calpestare le aiuole, cogliere fiori o, comunque, danneggiare le piante e gli arredi ivi collocati. E' altresì vietato transitare con veicoli in tali aree nonché permettere ai cani e ad altri animali di calpestare le aiuole.

E' vietato lasciare aperti i rubinetti delle fontanelle pubbliche.

TITOLO IX

VARIE

Art 30

Accattonaggio

E' vietato raccogliere elemosine in modo invasivo, ovvero con comportamenti insistenti o molesti od offensivi, oppure ostruendo il libero passaggio, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché sui mezzi di trasporto pubblico.

E' altresì vietato rovistare o prelevare indumenti ovvero oggetti dai contenitori di raccolta delle Associazioni umanitarie.

Art. 31

Artisti in strada (cosiddetti di strada)

Fatta salva l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico o le specifiche autorizzazioni e limiti previsti dall'art. 69 T.U.L.P.S., gli artisti in strada, ovvero artisti di strada, i mimi, i suonatori, i cantanti e simili che utilizzano strumenti musicali, possono esibirsi nel rispetto dei luoghi, dei passanti e della quiete pubblica.

Gli stessi non possono intrattenersi nello stesso luogo per oltre 2 ore e tornare nella stessa via o piazza prima del decorso di 4 ore.

E' comunque vietato intrattenere il pubblico con esercizi che utilizzano fuoco o liquidi infiammabili.

Art. 32

Servizi igienici nei locali pubblici

Ai titolari di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, aperti al pubblico ed in genere ai titolari dei locali di pubblico ritrovo, è fatto obbligo di tenere costantemente agibili ed a disposizione della clientela i servizi igienici, che devono essere adeguatamente segnalati e mantenuti in perfette condizioni igieniche e di funzionalità.

Art. 33

Sicurezza nei cantieri

La polizia municipale può effettuare attività di controllo, nei cantieri di lavoro aperti nel territorio comunale, al fine di verificarne le condizioni di sicurezza.

TITOLO X

CONTROLLI E SANZIONI

Art. 34

Sanzioni Amministrative

Le violazioni alle norme contenute nel presente regolamento sono contestate dagli organi di controllo nei modi e nei termini previsti dalla legge 24.11.1981 n. 689 e ss. mm. ii. e sono punite, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, con la sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00 ad eccezione di quelle di cui all'art. 4, all'art. 8 ed all'art. 25, per le quali è stabilita la sanzione da € 75,00 ad € 500,00.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35

Abrogazione norme precedenti

Il precedente Regolamento di Polizia Urbana è abrogato.
Parimenti è abrogata ogni altra disposizione dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali vigenti incompatibili con il presente regolamento.

Art. 36

Relazione annuale

Entro il mese di febbraio di ciascun anno il Comando della Polizia Municipale trasmette al Consiglio Comunale una relazione sull'applicazione data al presente Regolamento nel corso dell'anno appena concluso.
Entro i successivi 30 giorni, la relazione verrà illustrata e discussa in una apposita seduta della competente Commissione Consiliare.

Art. 37

Pubblicità

Gli abitanti del Comune di Perugia sono informati delle norme di comportamento di cui al Regolamento mediante idonea pubblicizzazione nell'organo di informazione comunale "Perugia Notizie" e l'inserimento nel portale web del Comune di Perugia.